



LEGA PRO

COMUNICATO N. 16/CIT – 4 SETTEMBRE 2026

16/37

COPPA ITALIA SERIE C REGIONALE TRENITALIA 2026–2027

GARE DEL 1, 2 E 3 SETTEMBRE 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 1, 2 e 3 settembre 2026

SECONDO TURNO ELIMINATORIO

GRUPPO A

ARZIGNANO VALCHIAMPO	DOLOMITI BELLUNESI	5-7 d.t.r. (2-2)
CITTADELLA	RENATE	4-1
TRENTO	DESENZANO	0-1
UNION BRESCIA	GIANA ERMINIO	5-2

GRUPPO B

CARPI	PRO VERCELLI	7-6 d.t.r. (1-1)
NOVARA	LIVORNO	1-4 d.t.r. (0-0)
RAVENNA	FORLÌ	2-1
SPEZIA	VADO	3-0

GRUPPO C

ALTAMURA	SAMBENEDETTESE	10-9 d.t.r. (2-2)
BARI	PICERNO	5-4 d.t.r. (1-1)
GUBBIO	VIS PESARO	5-0
POTENZA	MONOPOLI	5-3 d.t.r. (1-1)

GRUPPO D

CAMPOBASSO	SCAFATESE	5-3 d.t.r. (1-1)
CATANIA	SAVOIA	0-3
SORRENTO	COSENZA	1-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 2, 3 e 4 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARE DEL 1, 2 E 3 SETTEMBRE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@seriec.com | www.seriec.com



Il Giudice Sportivo,
premesse che in occasione delle gare disputate nel corso del Secondo Turno Eliminatorio di Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia i sostenitori delle Società CATANIA, POTENZA, RAVENNA, SCAFATESE e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 400,00

GIANA ERMINIO per avere, i suoi sostenitori (il 90% circa dei 17 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, al 31° minuto del primo tempo, un coro contenente espressioni blasfeme, ripetuto per quattro volte.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante l'esecuzione dei calci di rigore, un bicchiere di plastica semipieno di liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

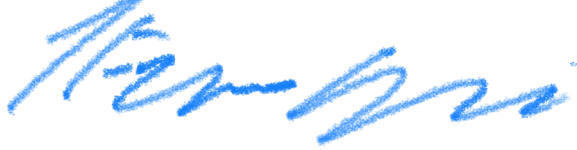
PUGLIESE SAMUEL	(PICERNO)
DARBOE EBRIMA	(BARI)
ROSSINI MATTEO	(CARPI)
RANIERI ROBERTO	(NOVARA)
TOURE MOUSSA	(SAMBENEDETTESE)
MAZZOCCHI SIMONE	(SPEZIA)
BARRANCO GIOACCHINO	(VIS PESARO)
GIORGINI PIETRO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MALCORE GIANCARLO	(ALTAMURA)
-------------------	------------

CASTEGNARO LUIGI	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
GAMBARDELLA VITTORIO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
ESPOSITO MATTIA	(BARI)
PIERNO ROBERTO	(CAMPOBASSO)
ASTROLOGO ANDREA	(CARPI)
ALLEGRETTO ANDREA	(CATANIA)
BRUZZANITI GIOVANNI	(CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO	(CATANIA)
RAIMO ALESSANDRO	(CATANIA)
FRISENNA GIULIO	(CITTADELLA)
GOBBATO MICHELE	(CITTADELLA)
IHNATOV EDUARD	(CITTADELLA)
DAMETTO PAOLO	(COSENZA)
NDOW ABDOULIE	(COSENZA)
ANDREIS DENIS	(DESENZANO)
BOIGA NICOLAS	(DESENZANO)
SCACCABAROZZI JACOPO	(FORLÌ)
MAGAZZU LUCA	(GIANA ERMINIO)
MANZONI FRANCESCO	(GIANA ERMINIO)
CESARI MANUEL	(GUBBIO)
PIOMBONI LORENZO	(GUBBIO)
PODDA LORENZO	(GUBBIO)
ZORZETTO BRUNO	(GUBBIO)
MALAGRIDA LORENZO	(LIVORNO)
MANCINI TOMMASO	(LIVORNO)
MENARINI FRANCESCO	(LIVORNO)
RIZZA ALESSIO	(LIVORNO)
OLIVIERI EDOARDO	(MONOPOLI)
PAUKSTYS SKIRMANTAS JAUNIUS	(MONOPOLI)
VALENTI BRUNO	(MONOPOLI)
MASELLI SERGIO	(PICERNO)
PISTOLESI FRANCESCO	(PICERNO)
SCRAVAGLIERI MAURIZIO	(PICERNO)
BANDO AUGUSTO	(POTENZA)
BOUFANDAR ADAM	(PRO VERCELLI)
EL BAKKALI ZAID	(PRO VERCELLI)
VAN KOEVERDEN LUC CORNELIS	(PRO VERCELLI)
MARTINUS	
RONCHI NICCOLO	(PRO VERCELLI)
FALBO LUCA	(RAVENNA)
ORELLANA CRUZ MARCELO OMAR	(RAVENNA)
MACHIN DICOMBO JOSE	(SAMBENEDETTESE)
D'AMORE FABIANO ANTONIN	(SAVOIA)
MARTINA ALESSANDRO	(SAVOIA)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO	(SCAFATESE)
FAIELLO GIUSEPPE	(SCAFATESE)
SUHS JOAQUIN	(SCAFATESE)
BACCI JACOPO	(SORRENTO)
SGANZERLA RICCARDO	(SPEZIA)
MEHIC AMER	(TRENTO)
LIBERA HERGHELIU DENIS	(VADO)
ANDREA	
CARNAROLI ALESSANDRO	(VIS PESARO)
POMPILIO FEDERICO	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



“

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023. Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 4 Settembre 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani